Successione e investimenti finanziari. Il ruolo degli intermediari e dei professionisti.

Adempimenti a carico degli intermediari «Casi pratici»

ELENA CONTE ı *Tax Counsel* ABI

16 novembre 2023

Le banche …

«ausiliari del fisco»

Incremento degli oneri di *Tax Identification* e *Reporting*

2001

QI Agreement
Assicurare la corretta ritenuta alla fonte sui redditi di capitale di fonte statunitense

2005

~~**Direttiva Risparmio**~~
~~Garantire un livello di imposizione effettiva sui redditi da risparmio esteri~~

2012

Anagrafe Rapporti
Intensificare i controlli fiscali sulle movimentazioni dei rapporti finanziari

2013

Monitoraggio Fiscale
Prevenire i fenomeni di illecito nei trasferimenti finanziari da/verso l'estero

2014

FATCA/IGA
Individuare gli investitori statunitensi che operano mediante lo schermo di intermediari esteri

2016

CRS/DAC2
Assicurare la tax compliance transfrontaliera tra i paesi aderenti

2020

DAC6
Combattere la costruzione meccanismi transfrontalieri potenzialmente aggressivi

IN DIVENIRE

DAC8
Ulteriore estensione della direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC) al fine di includervi lo scambio di informazioni sui cripto-asset, nonché i ruling fiscali per le persone fisiche

Fasi di «tax identification»

Consenso Privacy

Contratto

Informativa Trasparenza

KYC

FATCA

CRS

Questionario MIFID

Dichiarazione di residenza fiscale estera

W8/W9/QI

Nuovi?

Rapporti con le banche

successivi all’apertura della successione

Art. 48, c. 4, D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

4. «**Le aziende e gli istituti di credito**, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, **non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione**, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, **della dichiarazione della successione** o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione».

Lato banca

- … che ricadono sulla banca in quanto contribuente diretto e di conseguenza sul suo conto economico
- … che ricadono sui dipendenti in quanto la banca spesso è tramite per il calcolo della fiscalità

Conseguenze

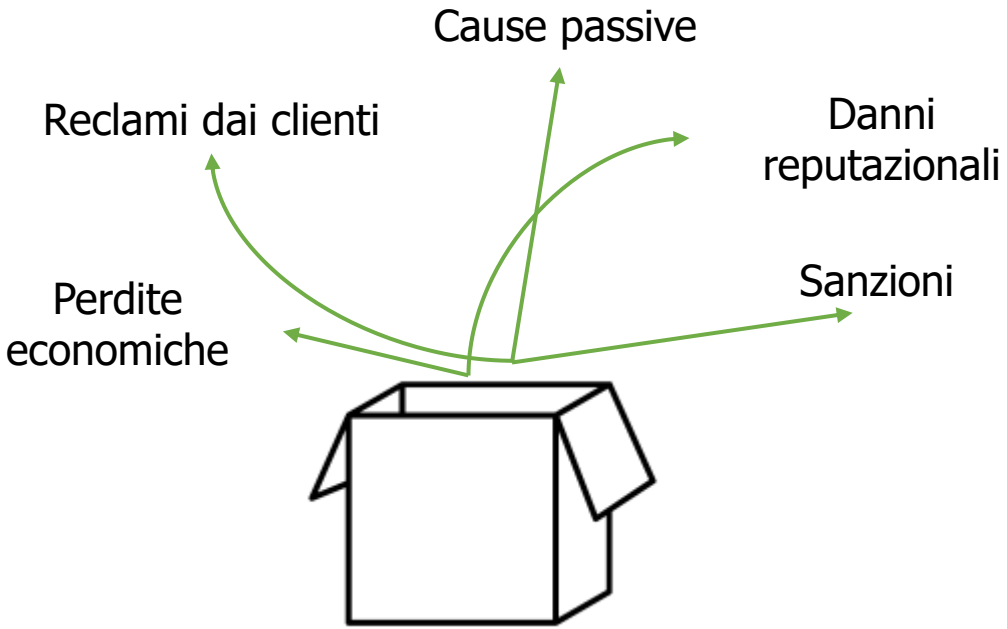

Lato cliente

- … che ricadono sulla banca in quanto sostituto di imposta per i propri clienti (es. errori nella determinazione del regime di tassazione da applicare)
- … conseguenti a specifici servizi offerti al cliente finalizzati all'ottenimento di benefici fiscali
- … che ricadono sulla banca in quanto soggetto deputato a segnalare le consistenze patrimoniali dei propri clienti

Art. 48, c. 4, D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

Lo scopo di tale norma è quello di **evitare che gli aventi causa del *de cuius* possano porre in essere comportamenti evasivi ai fini del tributo successorio, obbligandoli indirettamente a dichiarare la successione**.

In particolare, le banche e gli altri intermediari finanziari devono ricevere **dimostrazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione** (anche dopo i cinque anni dall'apertura della successione) prima di mettere a disposizione degli eredi i rapporti già intestati a nome del defunto.

Questa regola vale anche quando non è dovuta alcuna imposta grazie all'applicazione della franchigia. Anche in questi casi, la dichiarazione di successione deve essere presentata e, quindi, le banche sono tenute a richiederla, a meno che il coniuge e i figli, quali unici eredi, dichiarino sotto la propria responsabilità che **l'attivo ereditario, nel suo complesso, non è superiore a 100.000 euro** e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, il che esenta dall'obbligo della dichiarazione di successione. Le banche possono, inoltre, richiedere la prova della qualità di eredi mediante un atto notorio, o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Sotto il profilo sanzionatorio, l'articolo 53, comma secondo, D. Lgs. n. 346/1990 prevede una **sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta in relazione ai beni e diritti ai quali si riferisce la violazione, nei confronti di chi viola gli obblighi di cui all'art. 48 del TUS.**

Adempimenti a carico degli intermediari

Casi pratici

1 – CERTIFICATO DI CONSISTENZA

Certificato di consistenza

Art. 23, c. 2, D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

2. «**La deduzione dei debiti verso aziende o istituti di credito**, anche se risultanti nei modi indicati nel comma 1, **è subordinata alla produzione di un certificato**, rilasciato dall'ente creditore entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato deve attestare l'esistenza totale o parziale di ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o altre ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di credito; per i saldi passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare l'integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore all'apertura della successione o, se precedente, dall'ultimo saldo attivo».

Saldo contabile risultante alle ore 24:00 del giorno antecedente la data del decesso del *de cuius*

Saldo contabile risultante alle ore 24:00 del giorno del decesso, giorno di apertura della successione, cui fa riferimento l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 346/1990

Individuazione della data per la determinazione del saldo contabile

PARERE ABI 1373 – 4 APRILE 2022

Va considerato:

a) il saldo contabile risultante alle ore 24:00 del giorno antecedente la data del decesso del de cuius

o

b) il saldo contabile risultante alle ore 24:00 del giorno del decesso, giorno di apertura della successione, cui fa riferimento l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 346/1990 **?**

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 456 del Codice Civile, «la successione si apre al momento della morte …».

È, quindi, necessario che si verifichi il decesso affinché si apra la successione, vengano individuati i soggetti chiamati a succedere e consentito loro di subentrare nei rapporti, attivi e passivi, che sopravvivono al *de cuius*.

Anche il Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (D. Lgs. n. 346 del 31/10/1990) fa riferimento alla successione per la determinazione dei beni e diritti che costituiscono l'attivo ereditario (art. 9), tra i quali rientrano «i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome» (art. 11, comma 1, lett. b).

Inoltre, l'art. 23 comma 2 del Testo Unico dispone che « ... Il certificato [di consistenza] deve attestare l'esistenza totale o parziale di ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori ... esistenti con il defunto alla data di apertura della successione» presso la Banca.

In considerazione di quanto precede, sia sotto il profilo fiscale che civilistico, non può non ritenersi che la data da utilizzare per determinare il saldo contabile da indicare nella dichiarazione di consistenza sia quella del decesso, data in cui si apre a tutti gli effetti la successione.

Adempimenti a carico degli intermediari

Casi pratici

2 – COMUNIONE EREDITARIA DEI CREDITI

Comunione ereditaria dei crediti

Il coerede può pretendere l'intero credito del *de cuius* nei confronti della banca?

Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 20/11/2017 n° 27417

«Ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione i contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione».

Arbitro Bancario Finanziario (decisione del Collegio di Coordinamento n. 27252/2018 e del Collegio di Napoli n. 3630/2019)

«Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del *de cuius* caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente».

La procedura adottata precedentemente a tali pronunce (*cfr*. **Parere ABI 1300 dell'11 aprile 2013**) - alla luce dell'orientamento dottrinale e giurisprudenziale presente in materia - prevedeva che vi fosse il consenso di tutti i coeredi, non consentendo la liquidazione frazionata delle quote in tempi diversi. **Si può sostenere che sia ancora così?**

Comunione ereditaria dei crediti

Il coerede può pretendere l'intero credito del de cuius nei confronti della banca?

Comunione ereditaria

Orientamenti giurisprudenziali
(GIUDICE ORDINARIO)

- Cass., Sent. 11128/1992
- Cass., SS.UU. 24657/2007
- Cass., Ord. 27417/2017

Obblighi della banca

MA …

Comunione ereditaria dei crediti - segue

PARERE ABI 1361 – 9 OTTOBRE 2019

Aspetti civilistici

Si ha comunione ereditaria quando al *de cuius* succedono più eredi, i quali diventano comproprietari dei beni che fanno parte dell'eredità. Ciascuno dei coeredi ha il diritto - di carattere potestativo - di chiedere, in ogni momento, la divisione ereditaria, con cui viene a cessare lo stato di comunione ereditaria secondo quanto previsto dall'art. 713 del codice civile. La divisione può essere consensuale o giudiziale; quest'ultima sarà fatta con sentenza, che può essere impugnata nelle ordinarie forme giurisdizionali.

A fronte del quadro normativo sopra richiamato, si sono registrati orientamenti non uniformi sull'appartenenza o meno alla comunione ereditaria dei crediti del defunto.

Ad avviso della dottrina prevalente la successione di una pluralità di eredi nel credito ereditario si interseca con il distinto e ulteriore problema se il credito ereditario costituisca oggetto di comunione ereditaria tra gli eredi e quindi se ne ammetta una sorte di contitolarità, oppure se il credito sia da ritenersi automaticamente diviso tra gli eredi, in proporzione alle quote di spettanza, a prescindere dalle sorti della contitolarità sugli altri beni ereditari. Tale problematica è stata oggetto di un lungo dibattito in quanto non si rinvengono disposizioni normative espresse nel vigente codice civile.

Comunione ereditaria dei crediti - segue

PARERE ABI 1361 – 9 OTTOBRE 2019

Orientamenti giurisprudenziali recenti

Nel 2007 la Corte di Cassazione, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 24657, rafforza il principio secondo cui «i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria», con la conseguenza che essi, benché oggettivamente divisibili, restano nella titolarità comune di tutti i coeredi, fino a quando non siano ripartiti in sede di divisione del patrimonio ereditario (*cfr*. in tal senso anche Sent. 11128 del 1992).

La novità della sentenza in commento riguarda il **profilo processuale**, perché si afferma che il regime di comunione a cui sono soggetti i crediti ereditari non comporti la necessaria partecipazione di tutti i coeredi all'azione promossa contro il debitore (litisconsorzio necessario).

Con la stessa pronuncia la Suprema Corte evidenzia che «**restano estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione**».

In adesione a quanto statuito dalle SS.UU., **nell'ordinanza del 20 novembre 2017, n. 27417** la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui «ogni coerede può agire nei confronti del debitore del *de cuius* per la riscossione dell'intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi, e soprattutto **senza che venga in alcun modo precisato che l'iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell'interesse della comunione**».

In relazione a ciò, è stato sostenuto in dottrina che, nell'ipotesi in cui un coerede dovesse richiedere alla banca del *de cuius* il prelievo della quota parte delle somme ad esso spettante, la banca non dovrebbe porre alcun rifiuto sostenendo di necessitare di una richiesta congiunta sottoscritta da tutti i coeredi.

Comunione ereditaria dei crediti - segue

PARERE ABI 1361 – 9 OTTOBRE 2019

Tematiche fiscali

Occorre tenere in debita considerazione le svariate responsabilità che possono derivare in capo alla banca.

Sotto il profilo strettamente fiscale, infatti, potrebbe emergere incertezza laddove ci si trovi a decidere circa il mantenimento della neutralità fiscale in capo agli eredi in ipotesi di una divisione di titoli che conduca a quote di possesso non coincidenti con quelle previste dalla normativa successoria. Quando l'atto di assegnazione ad uno degli eredi delle attività finanziarie cadute in successione sia riconducibile all'istituto della divisione ereditaria, la banca tenuta all'applicazione del regime del risparmio amministrato può legittimamente effettuare l'operazione di trasferimento a favore dell'erede senza applicazione dell'imposta sostitutiva, utilizzando quale «costo di carico» per i titoli in dossier il valore determinato ai fini della dichiarazione di successione.

Tuttavia, in mancanza di un atto di divisione come definito dalla normativa civilistica, la banca si assumerebbe la responsabilità di applicare un'agevolazione fiscale (l'esenzione da tassazione ai fini dei capital gain delle attività cadute in successione e il mantenimento del costo storico delle stesse in capo agli eredi) senza avere una valida documentazione a sostegno.

Sul tema occorre rammentare che la S.C. - con la decisione n. 27417/2017 - ha indicato che «il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente», ma non tutela la banca dalle responsabilità nei confronti del fisco, in qualità di sostituto di imposta.

A prescindere dall'aspetto strettamente successorio, per dare seguito all'operazione di trasferimento degli strumenti finanziari caduti in successione e valorizzarli ai fini delle imposte sui redditi in modo corretto la banca, quale sostituto d'imposta, dovrebbe farsi comunque autocertificare analiticamente dagli eredi i prezzi dei titoli oggetto di cessione con riferimento alla data della stessa. Per ottenere il trasferimento dei titoli è sufficiente che gli eredi facciano avere alla banca un'autocertificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti.

Da quanto esposto, dunque, emerge che la **banca abbia comunque bisogno di ricevere chiare disposizioni dagli eredi circa gli strumenti da trasferire, proprio perché conoscere l'esatta ripartizione delle quote ereditarie e valorizzarle correttamente è propedeutico alla quantificazione delle imposte dovute su eventuali future plusvalenze che gli eredi dovessero realizzare**.

Adempimenti a carico degli intermediari

Casi pratici

3 – TRATTAMENTO FISCALE DEI PROVENTI DEI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE

Trattamento fiscale dei proventi dei beni caduti in successione

Questione

Trattamento fiscale dei proventi relativi ad attività finanziarie cadute in successione, con specifico riferimento alle ipotesi in cui il soggetto deceduto avesse instaurato con la banca un dossier titoli per il quale operava il regime del risparmio amministrato di cui all' art. 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Regime dichiarativo?

Regime amministrato?

Risoluzione n. 120/E del 24 luglio 2001

PARERE ABI 1233 – 10 SETTEMBRE 2010

Trattamento fiscale dei proventi dei beni caduti in successione

PARERE ABI 1233 – 10 SETTEMBRE 2010

Trattamento fiscale dei proventi relativi ad attività finanziarie cadute in successione, con specifico riferimento alle ipotesi in cui il soggetto deceduto avesse instaurato con la banca un ***dossier* titoli per il quale operava il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.**

I chiarimenti richiesti sono incentrati sulle modalità da seguire per la tassazione dei redditi diversi (c.d. «capital gains», ivi comprese eventuali minusvalenze) che si possono realizzare nel periodo intercorrente tra la data in cui l'intermediario è posto a conoscenza dell'avvenuto decesso del cliente e quella in cui gli eredi possono effettivamente entrare nella disponibilità dei titoli contenuti nel dossier, a seguito del completamento degli adempimenti di carattere anche fiscale - es. presentazione della dichiarazione di successione - che ne consentono lo sblocco ed il successivo trasferimento.

Più in particolare, sono state svolte considerazioni che mettono in rilievo come l'esame condotto a suo tempo dall'Amministrazione finanziaria con la **risoluzione n. 120/E del 24 luglio 2001** abbia risolto il problema del trattamento da riservare ai redditi diversi eventualmente realizzati nel periodo di tempo che intercorre tra la data del decesso del titolare del rapporto di deposito e la data in cui l'intermediario ha conoscenza dell'apertura della successione, **senza affrontare esplicitamente le conseguenze di carattere fiscale del periodo successivo, che si conclude con la presentazione della dichiarazione di successione (quando dovuta) e l'effettivo possesso da parte degli eredi dei titoli entrati in successione**.

Tale arco temporale nella prassi operativa può estendersi su diversi mesi, tenuto conto anche dei più ampi termini ora concessi per la presentazione della dichiarazione di successione (un anno, anziché i sei mesi previsti in passato - *cfr*. comma 78 dell' art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). **In detto periodo, gli eredi si trovano in una posizione fiscale indefinita, che non trova esplicita regolamentazione nella normativa.**

La banca, che nella veste di intermediario è tenuta all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa fiscale ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria di pertinenza della clientela, si trova pertanto in una **condizione di incertezza circa la possibilità di applicare in tale situazione il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461**, **presupponendo esso l'esercizio di una apposita opzione da parte del contribuente**. Trattandosi - nell'arco temporale considerato - di soggetti che non possono essere considerati effettivi titolari delle attività finanziarie cadute in successione se non dopo l'esperimento dei necessari adempimenti di legge, la sola alternativa sembrerebbe essere quella dell'applicazione del regime dichiarativo. Tale impostazione comporterebbe peraltro disagi sia per il cliente interessato, che si trova costretto a presentare la dichiarazione dei redditi, sia per l'Amministrazione finanziaria, che notoriamente riconosce maggiore efficienza all'utilizzo dei regimi opzionali che prevedono l'applicazione delle imposte a cura degli intermediari bancari e finanziari.

Per ovviare a tali inconvenienti, sarebbe necessario individuare **una soluzione interpretativa che consenta di applicare nei confronti degli eredi il regime opzionale del risparmio amministrato per tutto il periodo che intercorre tra la data del decesso e quella dello smobilizzo delle attività finanziarie ereditate, una volta effettuati gli adempimenti di legge.**

Trattamento fiscale dei proventi dei beni caduti in successione

PARERE ABI 1233 – 10 SETTEMBRE 2010

A nostro parere, **tale interpretazione potrebbe in realtà ritenersi già implicitamente sottointesa dalla risoluzione n. 120 dell'Agenzia delle entrate. Essa, infatti, prevede che:**

- per il periodo intercorrente tra la data del decesso e quella in cui l'intermediario ne viene a conoscenza, l'imposta applicata dall'intermediario sulla base dell'opzione per il risparmio amministrato originariamente esercitata dal *de cuius* si considera **effettuata a titolo provvisorio** nei confronti dell'erede;

- **tale imposta provvisoria deve essere conguagliata a cura dell'intermediario, ricalcolando le plusvalenze e/o le minusvalenze effettivamente realizzate dall'erede sulla base del costo attribuibile alle attività ereditate secondo la regola dettata dall'art. 68, comma 6, secondo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi**, vale a dire assumendo il valore definito o in mancanza quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, in luogo del costo storico originariamente sostenuto dal *de cuius*;

- le operazioni di conguaglio comportano la necessità per l'intermediario di restituire all'interessato eventuali eccedenze ovvero di versare eventuali maggiori imposte dovute, esercitandone «la rivalsa» nei confronti dell'erede.

Siffatta procedura presuppone evidentemente che solo l'entità dell'imposta applicata debba considerarsi provvisoria, e non anche il regime applicabile nei confronti dell'erede, che rimane comunque quello del risparmio amministrato. Ed invero, in caso contrario, le operazioni di conguaglio non avrebbero dovuto coinvolgere l'intermediario, ma avrebbero dovuto essere affidate all'erede interessato, in sede di dichiarazione dei redditi.

Una volta ammessa l'operatività piena - e non solo provvisoria - del regime del risparmio amministrato in capo all'erede per il periodo intercorrente tra la data di apertura della successione e quella in cui l'intermediario viene a conoscenza del decesso del cliente, nonostante che l'erede stesso non abbia avuto, come è evidente, la possibilità di esercitare preventiva opzione per detto regime, **appare ragionevole ritenere che il regime del risparmio amministrato possa continuare ad operare anche per il periodo successivo fino allo sblocco del patrimonio ereditato**, **evitando così oltretutto il sovrapporsi di diversi regimi per lo stesso periodo di imposta**. In questo modo, una volta acquisita l'informazione circa il valore da utilizzare quale costo di carico per le attività cadute in successione (in generale: quello indicato nelle dichiarazione di successione) lo stesso valore potrà essere utilizzato per l'effettuazione di un'unica operazione di conguaglio, comprendente l'intero periodo intercorrente tra la data di apertura della successione e quella in cui gli eredi entrano nella disponibilità delle attività del *de cuius.*

Trattandosi, peraltro, di una procedura che la banca attiverebbe soprattutto per venire incontro alle esigenze degli eredi e per evitare loro disagi sul piano fiscale, potrebbe essere opportuno che la banca si cauteli e prenda preventivo contatto con gli interessati - anche se non si è ancora completato l'*iter* di carattere civilistico - in modo da verificare il loro effettivo gradimento per tale soluzione e la mancanza di controindicazioni all'applicazione del regime del risparmio amministrato.

Una soluzione analoga appare, per coerenza, applicabile anche nel caso in cui il *de cuius* avesse a suo tempo optato per il **regime del risparmio gestito individuale: una volta interrotto il rapporto di mandato, a seguito della notizia del decesso, le stesse esigenze di semplificazione sopra individuate dovrebbero consentire l'applicazione del regime del risparmio amministrato per le plusvalenze eventualmente realizzate nel periodo intercorrente tra la notizia del decesso e la presentazione della dichiarazione di successione con sblocco del rapporto**. Anche in questo caso, è comunque opportuno verificare preventivamente l'esistenza di possibili controindicazioni.

Adempimenti a carico degli intermediari

Casi pratici

4 – CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE

Curatore dell'eredità giacente

L'istituto dell'eredità giacente, disciplinato nel capo VIII del titolo I del Libro II del Codice civile dagli artt. 528-532, è volto a garantire la conservazione e l'amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo intercorrente tra il momento dell'apertura della successione *mortis causa*, coincidente con la morte della persona e quello dell'eventuale accettazione dell'eredità da parte del chiamato.

Al fine di evitare che in tale arco di tempo il patrimonio ereditario rimanga privo di tutela giuridica e subisca pregiudizi in danno degli eredi (o legatari) o di eventuali creditori del *de cuius*, il legislatore ha previsto la nomina di un «curatore dell'eredità giacente».

La nomina del curatore rappresenta l'elemento costitutivo della situazione di giacenza e comporta che il chiamato non possa compiere atti conservativi, amministrativi e di vigilanza né esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari previste dall'art. 460 del Codice civile. Tale norma tende ad impedire che il chiamato crei ostacolo all'attività del curatore.

L'attività del curatore è regolata dagli artt. 529-530-531 c.c. integrati dagli artt. 781-782-783 del c.p.c.. L'art. 529 c.c., nell'elencare gli atti di competenza del curatore, ne dà un'indicazione a titolo esemplificativo e non tassativo, potendo il curatore compiere tutti gli atti necessari alla conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario.

Nello specifico, l'attività di amministrazione del curatore è svolta in funzione conservativa. Quest'ultimo ha l'obbligo di amministrare l'eredità sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria. La gestione del patrimonio ereditario implica lo svolgimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione:

- al curatore è data ampia autonomia per l'attività gestoria ordinaria, potendo compiere tutti gli atti necessari alla conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario, senza necessità di autorizzazione da parte del tribunale che, però, vigila sul suo operato mediante il giudice delle successioni;
- gli atti di straordinaria amministrazione, qualora sia necessario o utile porli in essere, devono invece essere autorizzati dal tribunale, pena la loro inefficacia;
- ove tra i beni ereditari vi sia un'azienda, la continuazione dell'attività d'impresa esercitata *de cuius* oppure la sua liquidazione, deve essere autorizzata dal giudice.

Curatore dell’eredità giacente

<u>Questione dubbia</u>

In presenza di un provvedimento specifico del giudice che autorizzi determinate operazioni / spese sul conto del defunto, è possibile procedere in deroga a quanto previsto dall’articolo 48 del decreto 346/90?

Ministero delle finanze - Risoluzione 09/06/1980, n. 270345

[Conto corrente bancario. Prova della presentazione della dichiarazione. Eredità giacente. Somme depositate su libretto postale. Autorizzazione alla riscossione da parte degli eredi. Prova della presentazione della dichiarazione. Necessita.]

Emanata da Ministero delle Finanze Dir. Gen. Tasse e Imposte indirette sugli affari

È possibile darne una lettura «evolutiva» alla luce di:

Risposta istanza di interpello n. 147 del 22 marzo 2022

Amministratore di sostegno e rapporti finanziari del *de cuius.*

Adempimenti a carico degli intermediari

Casi pratici

5 – CASSETTE DI SICUREZZA

Cassette di sicurezza

Art. 48, c. 6 e 7, D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

6. «Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, **dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura**.
7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio».

Apertura della cassetta di sicurezza intestata al *de cuius*

PARERI ABI 941 – 26 APRILE 2006 E 955 – 13 OTTOBRE 2006

«Per quanto concerne gli adempimenti posti a carico della banca, si ritiene che debbano osservarsi le prescrizioni del codice civile (art. 1840 c.c. – «Apertura della cassetta»), nonché del T.U. n. 346 del 1990 e successive modifiche.

Pertanto, a fronte della richiesta di apertura di una cassetta di sicurezza del *de cuius*, è necessario che alla banca risulti la notizia legalmente certa della morte dell'intestatario, la legittimazione dei richiedenti, ossia le loro qualità di eredi o legatari, nonché il consenso all'apertura di tutti gli aventi diritto.

Tali informazioni si possono acquisire attraverso la dichiarazione di successione eventualmente presentata al competente ufficio fiscale e fornita alla banca, ovvero, in mancanza di tale dichiarazione, la banca dovrà richiedere altra idonea documentazione, quale il rilascio di un atto notorio o, qualora vi consenta **(1)**, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 47, 38 - comma 3, 21 - comma 2 e 2 del D.P.R. n. 445 del 2000). In ogni caso, occorrerà l'acquisizione del consenso scritto di tutti gli aventi diritto all'apertura della cassetta (cfr. art. 184 c.c. – «Atti compiuti senza il necessario consenso»)

Trova, inoltre, applicazione il disposto dell'art. 48, comma 6 del T.U. n. 346 del 1990 per cui l'apertura della cassetta di sicurezza deve avvenire alla presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria ovvero di un notaio che rediga l'inventario del contenuto, previa in ogni caso comunicazione da parte della banca del giorno e dell'ora dell'apertura all'ufficio delle Entrate, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario».

(1) Con riguardo all'utilizzo della certificazione sostitutiva da parte dell'erede in luogo dell'atto di notorietà, è da tener presente che l'art. 2 della L. 340/2000, confluito nell'art. 2 del D.P.R. 445/2000 («T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa») prevede che detta documentazione possa essere utilizzata anche nei rapporti con i privati «che vi consentano». In relazione a ciò, pertanto, la banca, qualora lo ritenga opportuno, può acquisire la dichiarazione in sostituzione dell'atto notorio (*cfr.* Pareri ABI n. 682 del 12 giugno 2001, nonché la Circolare ABI Serie Legale, n. 17 del 17 marzo 2001).